II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

APPLICAZIONE UNIFORME DELLA NOMENCLATURA COMBINATA (NC)

(Classificazione delle merci)

Note esplicative adottate a norma della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [1]

(2007/C 74/01)

Le Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee [2] sono modificate come segue:

Pagina 354

8703 **Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa**

Al testo esistente è aggiunto il seguente testo:

«La presente voce comprende i "veicoli polifunzionali", quali gli autoveicoli che possono trasportare persone e merci.

1. del tipo pick-up:

 Di solito questo tipo di veicolo è dotato di più di una fila di sedili ed è costituito da due parti separate, un abitacolo chiuso per il trasporto di persone e una parte aperta o coperta per il trasporto di merci.

 Tuttavia, questi veicoli devono essere classificati alla voce 8704 se la lunghezza massima interna, al suolo, della parte adibita al trasporto di merci è maggiore del 50 % della lunghezza dell'interasse del veicolo o se il veicolo ha più di due assi.

2. del tipo furgone:

 Il veicolo del tipo furgone con più di una fila di sedili deve soddisfare le indicazioni di cui alle note esplicative relative alla voce 8703.

 Tuttavia, i veicoli del tipo furgone, dotati di una fila di sedili e sprovvisti di punti e accessori di ancoraggio permanenti per l'installazione di sedili e di attrezzature di sicurezza nella parte posteriore del veicolo, indipendentemente dalla disponibilità di un pannello o di una barriera permanente fra l'abitacolo riservato allepersone e l'area di carico o dalla presenza di finestre nei pannelli laterali, devono essere classificati alla voce 8704.»

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 129/2007 (GU L 56 del 23.2.2007, pag. 1).

[2] GU C 50 del 28.2.2006, pag. 1.

Pagina 354

8704 Autoveicoli per il trasporto di merci

Il testo seguente è aggiunto prima del testo esistente:

«Si applicano, *mutatis mutandis,*» le note esplicative di cui alla voce 8703.

A pagina 376, inserire il seguente testo:

«**9506 69 90 altri**

La presente sottovoce comprende le "palline da giocolieri" di qualsiasi grandezza, modello e peso, destinate indifferentemente ai bambini o agli adulti.»